



13566-19

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

GIOVANNI DIOTALLEVI	- Presidente -	Sent. n. 387
MARCO MARIA ALMA	- Consigliere -	C.C. 19.2.2019
STEFANO FILIPPINI	- Consigliere -	R.G.N. 47145/2018
GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI	- Rel. Consigliere-	
MASSIMO PERROTTI	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dal

Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Torino

c/

(omissis) , nato a (omissis)

avverso il decreto emesso dalla Corte d'appello di Torino il 12 ottobre 2018

Visti gli atti, il decreto e il ricorso;

Udita nell'udienza camerale del 19.2.2019 la relazione fatta dal Consigliere  
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;

Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona di Giovanni Di  
Leo, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso

**RITENUTO IN FATTO**

Con decreto del 10 gennaio 2018 il Tribunale di Torino ha rigettato la  
proposta della Questura di sottoposizione di (omissis) alla misura di  
prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza nonché di sequestro  
e confisca di beni specificamente indicati.

Con decreto depositato il 12 ottobre 2018 la Corte d'appello di Torino ha  
rigettato il ricorso e ha confermato il decreto impugnato.

Contro la decisione della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione  
il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Torino, che ha dedotto che la  
Corte di merito non avrebbe vagliato le risultanze della consulenza contabile,  
redatta dal dr (omissis) in qualità di consulente del Pubblico ministero, da

cui si desumerebbero *"una documentata e sistematica evasione di rilievo penale"* e il reimpiego di capitali illeciti: elementi sintomatici di pericolosità sociale. In particolare, secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che da tale elaborato, contenente la ricostruzione contabile approfondita di ogni aspetto patrimoniale afferente al (omissis) e alle sue società anche con riferimento all'origine dei capitali e al reimpiego degli stessi, emergerebbe che *"caratteristica costante del modus operandi economico/finanziario del (omissis) sarebbe proprio la reimmersione di capitali di provenienza non lecita"*, derivanti da appropriazione indebita aziendale nonché da condotte di evasione fiscale sistematiche, di rilievo penale. Di conseguenza, si sarebbe dovuta affermare la pericolosità sociale del proposto, in linea con l'orientamento del giudice di legittimità, secondo cui colui che è dedito in modo continuativo a condotte di evasione degli obblighi fiscali presenta una forma di pericolosità sociale, che lo colloca nella categoria di cui all'art. 1 lett. b D.L. 159/2011.

Sono pervenute due memorie difensive nell'interesse di (omissis) (omissis) (una del 30 ottobre 2018 e l'altra del 30 gennaio 2019), con cui è stato chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso del P.G., non essendo state dedotte specifiche violazioni di legge ed essendo state prospettate questioni nuove, oltre a non essere stato rappresentato che il consulente tecnico del P.M. era stato sentito all'udienza del 4 ottobre 2017 in contraddittorio con il consulente della difesa, che aveva confutato le conclusioni del primo.

All'odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto della regolarità degli avvisi di rito; all'esito questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

#### **1. Il ricorso è fondato.**

**1.1** Deve premettersi che questa Corte Suprema ha osservato, in più occasioni, che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, traducendosi perciò in violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice, dell'obbligo, sancito dal comma nono del citato art. 4, di provvedere con decreto motivato (Sez. 1, n. 6636 del 7.1.2016, Rv. 266365; Sez. 5, n. 19598 dell'8.4.2010, Rv. 247514; Sez. 6, n. 35044 dell'8.3.2007, Rv. 237277).

Si è precisato che la motivazione è inesistente anche quando il decreto in parola omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo ai fini della pronuncia sul punto, oggetto di ricorso. E' evidente, infatti, che, se il giudice ha l'obbligo di motivare il decreto a pena di nullità, la delimitazione del contenuto del dovere argomentativo non può essere rimessa all'insindacabile valutazione del decidente. In particolare, la previsione dell'obbligo di motivazione non può non implicare il dovere di confrontarsi con gli elementi che sono stati prospettati dalle parti processuali e che, singolarmente considerati, sarebbero tali da poter determinare un esito opposto del giudizio.

Di tali principi non ha correttamente tenuto conto la Corte d'appello torinese.

Difatti, con il gravame proposto, la parte pubblica aveva evidenziato che dalla consulenza tecnica del dott. (omissis) si desumeva che caratteristica costante del *modus operandi* economico/finanziario del (omissis) era proprio la reimmissione di capitali di provenienza non lecita, in quanto derivanti da appropriazione indebita aziendale nonché da sistematiche condotte, di rilievo penale, di evasione fiscale.

A fronte di siffatte deduzioni, la Corte territoriale ha affermato che la consulenza tecnica del dott. (omissis) aveva evidenziato "*l'opacità delle risorse utilizzate dal (omissis) per gli acquisti, oggetto di richiesta di confisca*"; ha aggiunto che, però, dalla mera sproporzione non poteva desumersi la pericolosità sociale del predetto (omissis), essendo indefettibile, a quest'ultimo fine, il previo inquadramento del proposto in una delle categorie di pericolosità sociale, previste dalla legge.

Così argomentando, tuttavia, la Corte distrettuale, benché sollecitata in proposito dal P.M. appellante, ha sostanzialmente ommesso di valutare la consulenza tecnica al fine del giudizio in merito alla pericolosità sociale del proposto.

Difatti, la predetta Corte ha richiamato la menzionata consulenza solo per ritenere che la sproporzione, in essa evidenziata, avrebbe potuto assumere rilievo per i provvedimenti patrimoniali, senza però vagliare - come invece era suo precipuo compito - se da essa potessero desumersi elementi atti a consentire di inquadrare il soggetto in una delle categorie di pericolosità sociale, previste dalla legge.

In altri termini, premesso che non vi è dubbio che la sproporzione reddituale non può essere addotta a giustificazione della pericolosità sociale, dovendo il soggetto essere giudicato pericoloso *aliunde*, il giudice d'appello non ha dato risposta alla deduzione secondo cui dalla consulenza *de qua* si sarebbero potuti

desumere argomenti idonei a qualificare il proposto come soggetto pericoloso, collocandolo in una delle categorie previste dalla legge.

Né si può ritenere che il contributo, offerto dalla consulenza tecnica, fosse *ictu oculi* irrilevante, sì da stimare ininfluenti le conclusioni della consulenza tecnica ai fini del giudizio di pericolosità sociale e da rendere inammissibile il motivo, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Rv. 263157).

Ed invero, secondo la puntuale prospettazione, sviluppata nel ricorso, nella consulenza tecnica il dott. (omissis) è pervenuto ad affermare che *"caratteristica costante del modus operandi economico/finanziario del I(omissis) era proprio la reimmissione di capitali di provenienza non lecita"*, derivanti da appropriazione indebita aziendale nonché da condotte di evasione fiscale sistematiche, di rilievo penale.

Essendo state indicate attività delittuose, oltre che sistematiche, a carico del (omissis) appare evidente che trattasi di elementi rilevanti al fine del vaglio in ordine all'inquadramento del soggetto nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non inciso dal recente intervento della Corte costituzionale (sent. n. 24 del 2019).

E ciò pur ad aderire al più rigoroso orientamento espresso in recenti pronunce di questa Corte Sezione (Sez. 5, n. 12374 del 14.12.2017, Rv 272608), che ha ritenuto che, in tema di misure di prevenzione, il mero *status* di evasore fiscale non sia sufficiente ai fini del giudizio di pericolosità generica che legittima l'applicazione della misura. Si è ritenuto, in particolare, che la condizione di «evasore fiscale» non si sovrappone necessariamente ed automaticamente a quella di chi debba ritenersi «abituamente dedito a traffici delittuosi» e «viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» e sia, quindi, sottoponibile alle misure di prevenzione.

Le locuzioni usate, infatti, devono considerarsi di stretta interpretazione e implicano quindi l'accertamento della commissione di delitti, ai quali deve essere collegata o conseguente l'attività del proposto, mentre il fenomeno della sottrazione agli adempimenti tributari, indubbiamente illecito in tutte le sue forme, dà però adito a diverse risposte da parte dell'ordinamento (sanzioni di carattere amministrativo e sanzioni penali, a loro volta distinguibili in ipotesi contravvenzionali e ipotesi delittuose, solo queste ultime rilevanti ex artt. 1 e 4 del codice delle misure di prevenzione).

**1.2** Alla luce di quanto precede, il decreto impugnato va annullato con la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, che

effettuerà l'esame della consulenza tecnica del dr (omissis) , non esperibile da questa Corte, implicando all'evidenza valutazioni di merito.

**P.Q.M.**

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 19.2.2019

Il Consigliere estensore

Giuseppina Anna Rosaria Pacilli

*Giuseppina A.R. Pacilli*

Il Presidente

Giovanni Diotallevi

*Giovanni Diotallevi*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
SECONDA SEZIONE PENALE  
IL 28 MAR. 2019



Il Cancelliere  
**CANCELLIERE**  
Claudia Panelli  
*Claudia Panelli*